

**Penale Sent. Sez. 5 Num. 45339 Anno 2018**

**Presidente: PEZZULLO ROSA**

**Relatore: SETTEMBRE ANTONIO**

**Data Udienza: 13/07/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PETRANGELO LUCA nato a ISERNIA il 28/09/1984

avverso la sentenza del 22/02/2018 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

UDITO IL DIFENSORE, AVV. GIOVANNI DI NARDO, CHE SI E' RIFORMATO AI MOTIVI

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte d'appello di Campobasso ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Pietrangelo Luca per diffamazione in danno di Sarracino Mario, direttore sportivo della squadra di calcio di Montenero di Bisaccia, inserendo sul sito "Molise Calcio" del social network "Facebook" espressioni chiaramente denigratorie della persona.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato per violazione delle norme sulla competenza e di valutazione probatoria, nonché per vizio di motivazione (relativa sia all'individuazione della competenza che alla prova della responsabilità).



Lamenta, in particolare, che il giudizio di primo grado si sia svolto dinanzi al Tribunale di Isernia, invece che dinanzi al Tribunale di Larino, nel cui circondario l'imputato era domiciliato all'epoca dei fatti, e che la Corte d'appello non abbia rilevato – nonostante la sollecitazione difensiva – l'omessa pronuncia del Tribunale, dopo che l'eccezione era stata riproposta all'esito dell'istruttoria dibattimentale (il Tribunale si era pronunciato – rigettando l'eccezione – solamente nella fase degli atti preliminari al dibattimento). Contesta che l'eccezione non potesse essere riproposta all'esito dell'istruttoria dibattimentale.

Quanto al giudizio di responsabilità, lamenta che lo stesso sia inficiato da travisamento probatorio, da irragionevolezza nella valutazione della prova e dall'omesso apprezzamento delle censure difensive. Nessun elemento concreto è stato infatti addotto – deduce – a dimostrazione che l'imputato avesse creato il profilo Facebook a lui riferito, che da quel profilo fossero partite le espressioni diffamatorie e che fosse stato l'imputato "a digitare e inoltrare materialmente quelle frasi".

Infine, lamenta una mancanza di motivazione in ordine alla richiesta, formulata in appello, di applicazione dell'art. 131/bis cod. pen..

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

1. Il motivo in rito è manifestamente infondato. Le questioni sulla competenza territoriale vanno dedotte, affrontate e risolte negli atti preliminari al dibattimento e sulla base degli elementi al momento disponibili (art. 21 cod. proc. pen.); ciò non esclude che il giudice possa decidere su di esse dopo il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., ma solo allorché la questione sia ancora aperta e il giudice non abbia osservato la norma che impone di decidere immediatamente sulle questioni suddette. Come osservato da Cass., n. 23907 del 3/6/2010, la possibilità, prevista dall'art. 23 c.p.p. di dichiarare nel dibattimento di primo grado l'incompetenza per qualsiasi causa non pone un'eccezione alle regole preclusive specificamente previste in relazione alla competenza per territorio, ma implica semplicemente il riferimento ad una questione di competenza che ancora possa ritenersi aperta, perché tempestivamente sollevata in udienza preliminare e riproposta nella fase degli atti introduttivi al dibattimento e non ancora decisa (conformi, sez. 2, n. 24736 del 26/3/2010; sez. 2, n. 4441 del 2/12/2008; sez. 1, n. 6485 del 17/12/1998).

Nella specie, la questione della competenza territoriale era stata affrontata e decisa nei termini di cui all'art. 491 cod. proc. pen., sicché non era consentito al Tribunale di ritornare su di essa all'esito dell'istruttoria

dibattimentale, ~~sicché~~<sup>l</sup> nessun effetto invalidante può attribuirsi al silenzio serbato – in sentenza – sulla questione.

Quanto alla Corte d'appello, va ribadito che il giudice dell'impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione "ex ante", riferita cioè alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all'art. 491, comma primo, cod. proc. pen., e non può prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali (nella specie, dichiarazioni testimoniali), poiché la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (cass., n. 49754 del 21/11/2012; sez. 6, n. n. 33435 del 04/05/2006). Correttamente, pertanto, la Corte d'appello di Campobasso ha fatto a meno della deposizione di Ilaria Mechi, citata in ricorso, trattandosi di dato istruttorio acquisito successivamente al termine di legge, inidoneo ad influenzare la decisione sulla competenza. Ne consegue che, depurato di tale elemento istruttorio, la questione della competenza territoriale non poteva trovare soluzione diversa da quella individuata dai giudici di merito, in forza del principio, costantemente affermato in sede di legittimità, secondo cui la competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va determinata in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, cod. proc. pen., che attribuisce primario rilievo alla residenza dell'imputato.

2. Ugualmente infondato, in maniera manifesta, è il motivo in merito. All'affermazione di responsabilità i giudici sono pervenuti sulla base di indizi non equivoci, costituiti dal fatto che le frasi diffamatorie furono postate su un profilo face\_book creato a nome dell'imputato, con relativa fotografia del titolare; dal fatto che l'imputato non ha mai inteso denunciare la creazione abusiva del suddetto profilo (per non esporsi, evidentemente, all'accusa di calunnia), né ha mai instato per la sua rimozione; dal fatto che <sup>il</sup> soggetto – qualificatosi come Pietrangelo – telefonò alla persona offesa cercando una sistemazione bonaria del risvolto penale della vicenda e dal fatto che l'imputato non ha mai contrastato, motivatamente, l'appartenenza a lui del numero chiamante; infine, dalle dichiarazioni della teste Bellezza, anch'essa contattata dall'imputato per provare a sistemare bonariamente la questione. Trattasi, all'evidenza, di indizi riconducibili all'art. 192 cod. pen. perché effettivamente dotati delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza richieste dalla norma suddetta, di fronte ai quali cadono tutte le obiezioni difensive, nessuna delle



quali introduce elementi di reale dissonanza rispetto agli argomenti d'accusa (né la mancanza di indagine su chi abbia creato materialmente il profilo o su chi abbia digitato le frasi offensive, trattandosi di circostanze irrilevanti, stante la riferibilità a Pietrangelo – per i motivi specificati in sentenza – del profilo suddetto; né il fatto che non sia stata accertata la corrispondenza all'imputato del soggetto ritratto in fotografia, trattandosi di circostanza nemmeno contestata; né il mancato accertamento dell'indirizzo IP da cui partirono i messaggi incriminati, dal momento che qualunque altra connessione potrebbe essere stata utilizzata dall'imputato).

Quanto all'interpretazione delle dichiarazioni di Bellezza, trattasi di operazione riservata al giudice di merito su cui nessun intervento correttivo è consentito al giudice di legittimità, a meno di travisamento probatorio, dedotto e non dimostrato dal ricorrente. Se è vero, infatti, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, occorre si tratti di acquisizione avvenuta – in entrambi i gradi - in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (così, Cass., n. 5336 del 9/1/2018). Tanto è certamente da escludere nella specie, dal momento che il resoconto delle dichiarazioni di Bellezza, contenuto nella sentenza di primo grado, a pag. 3, adeguatamente valorizzate della Corte territoriale e non contrastate – specificatamente – dal ricorrente, sgombra effettivamente il campo dalle equivocità interpretative addotte da quest'ultimo (Bellezza, riportando il contenuto della conversazione avuta con Pietrangelo, aveva confermato la ricezione della telefonata da parte di quest'ultimo e aveva spiegato che i contenuti offensivi dei messaggi postati su Facebook "erano dettati dal momento, non perché fondamentalmente lui pensava").

3. L'ultimo motivo è inammissibile perché non proposto con i motivi d'appello (ma solo al momento di presentazione delle conclusioni). Va sottolineato, al riguardo, che l'art. 131-bis è stato introdotto nel sistema penale dal D.Lvo 16/3/2015, n. 28, in vigore del 2/4/2015, e che la sentenza di primo grado è stata emessa il 24/1/2017; conseguentemente, l'appello dell'imputato è successivo a detta data. Tuttavia, nello stesso non v'è alcun riferimento alla particolare tenuità del fatto addebitato a Pietrangelo e alla possibilità che questo

rispetti i parametri stabiliti dalla norma. Nessun obbligo aveva, pertanto, la Corte territoriale di pronunciarsi sul punto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/7/2018